

	<b>Comune di Borgo Ticino</b> <i>codice Ente C_C816</i>		<b>Giunta Comunale (G.C.)</b>	
	<b>Nr.</b> <b>28</b>		<b>Data</b> <b>11/02/2020</b>	
	<b>OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001</b>			

## Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:

**RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001**

**Originale**

L'anno 2020 addì 11 del mese di Febbraio alle ore 18.30, convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

- |                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| 1) <b>Marchese Geom. Alessandro</b> | Sindaco         | SI |
| 2) <b>Viceconti Carmen</b>          | Consigliere_Ass | SI |
| 3) <b>Gallo Fabiola</b>             | Consigliere_Ass | SI |
| 4) <b>Mastroianni Maria</b>         | Assessore       | SI |

Assiste il Segretario Comunale Gugliotta Dr. Michele che verbalizza.

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. Marchese Geom. Alessandro, nella sua qualità di Sindaco.

Assunta la Presidenza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO: RILASCIO NULLA OSTA DEFINITIVO PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001**

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO che il sig. Ferrario Massimiliano, dipendente di questa Amministrazione in qualità di Istruttore Tecnico (Geometra) cat. C/1 (iniziale C/1- C/6), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, su sua richiesta con nota acquisita al prot. n. 1683 in data 04.02.2020, ha chiesto il rilascio di nulla osta al fine di poter effettuare una mobilità esterna e volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e, in particolare, l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra Amministrazioni diverse nell'ambito del Pubblico Impiego;

DATO ATTO che l'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. consente il trasferimento di personale tra Enti diversi, previa richiesta da parte del dipendente interessato e previa intesa delle due Amministrazioni, a condizione che presso l'Ente di destinazione sia istituito e risulti vacante il posto di corrispondente qualifica funzionale e profilo;

**CONSIDERATO:**

- che inizialmente la Corte dei Conti - Sezione del Piemonte, sul quesito posto dal Sindaco del Comune di Casal Cermelli (AL), concernente in sintesi la possibilità di procedere ad assunzioni mediante mobilità volontaria tra enti sottoposti a regime di limitazione, senza incorrere nei limiti relativi al turn over (25% ai sensi dell'art. 1, comma 228, legge n. 208/2015, ha ricordato che le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza della medesima Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010);
- che la Corte ha poi dichiarato che l'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, *"in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*.
- che l'art. 16, comma 1-ter del d.l. 11372016 convertito nella legge 160/2016 prevede espressamente: *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità."*
- che a tale proposito con nota prot n. 0066110 del 13.12.2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato *il ripristino delle facoltà di assunzione e delle procedure di mobilità*, in cui si evidenzia la percentuale del 99,9% per il Piemonte.

**ATTESO:**

- che a seguito dell'emanazione dell'art. 33 del dl 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, combinato con il successivo art. 39, è da ritenere che le assunzioni non sono più soggette ad uno specifico vincolo di capacità assunzionale, poiché per il meccanismo previsto

dall' articolo 39 già citato, se l'ente dimostra un rapporto tra totale della spesa di personale al lordo degli oneri, riferite da una parte ai primi tre titoli dell' entrata al lordo del fondo crediti di dubbia esigibilità, dall' altro, inferiore ai valori-soglia quali sono definiti da un decreto della Funzione pubblica, le assunzioni saranno ammesse entro la differenza tra dette due valori. Da detta nuova capacità di spesa complessiva per le nuove assunzioni, scaturisce l'opinione il venire meno della differenza tra assunzioni per concorso o per mobilità, come precedentemente assunta dal Giudice contabile;

- che l'istituto della mobilità di che trattasi non risulta tra l'altro più obbligatorio in forza dell'art. 3, comma 8 della legge 56/2019, che recita: *“Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”*;

*Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.*

RITENUTO in ogni caso, di potere pertanto accogliere l'istanza del dipendente sig. Ferrario Massimiliano e pertanto concedere il nulla osta definitivo al trasferimento presso Pubbliche Amministrazioni tramite l'istituto della mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., a tempo indeterminato, rimanendo la capacità assunzionale rimessa all'ente di destinazione;

PRESO ATTO del parere favorevole, ai fini organizzativi del personale, espresso dal Dott. Federico Bozzetti, in merito all'istanza formulata dal su indicato dipendente, quale Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

OSSERVATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole,

## DELIBERA

- 1) Di accogliere, per i motivi espressi in narrativa, l'istanza di mobilità esterna presentata dal dipendente **sig. Ferrario Massimiliano**, Istruttore Tecnico (Geometra), cat. C/1 (iniziale C/1- C/6), in servizio a tempo indeterminato ed a tempo pieno presso l'Area Tecnica Locale di questo Ente;
- 2) Di autorizzare fin d'ora il Responsabile del servizio a rilasciare il nulla osta definitivo per l'effettivo trasferimento tramite mobilità esterna a data da determinare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- 3) Di dare atto che questa Amministrazione provvederà, in caso di avvenuto trasferimento, con successivo e separato provvedimento, alla formale adozione dell'iter di eventuale copertura del posto, a seguito del verificarsi dei presupposti di fatto e di diritto richiamati in narrativa;
- 4) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



# Pareri

Comune di Borgo Ticino

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 42**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **RILASCIO NULLA OSTA PREVENTIVO PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/02/2020



Il Responsabile di Settore  
Dott. Michele Gugliotta

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere non necessario**

Data 11/02/2020



Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Michele Gugliotta

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Marchese, Geom. Alessandro



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 14/09/2020 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 14/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/esequibile il 14/09/2020...

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, li 14/09/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gugliotta Dr. Michele

